

d-Lgs 31 ottobre 2024 n. 164

introduzione e saluti

Avv. Francesco Greco e

Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Mercoledì

4 dicembre 2024

ore 14.30 - 16.30

DOMICILI DIGITALI e NOTIFICHE TELEMATICHE

modera

Cons. Avv. Carolina Scarano

intervengono

Avv. Roberto Arcella

Avv. Giovanni Rocchi

I provvedimenti della Riforma



D.M. 29.12.2023 n.217 modifica

D.M. 21.2.2011 n.44
Regole Tecniche del Processo Telematico

PROVV. DIGSIA 2.8.2024

Nuove Specifiche Tecniche del Processo Telematico

D.Lgs. 31.10.2024 n.164 Correttivo Cartabia

Domicilio digitale

LA DEFINIZIONE DI DOMICILIO DIGITALE

Art. 1 CAD - D.LGS. 7.3.2005 N.82

n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;





IL DOMICILIO DIGITALE NEL CAD

ART. 1
DEFINIZIONE

	ART. 3-bis	Identità digitale e domicilio digitale
	ART. 6	Utilizzo del domicilio digitale
	ART. 6-bis	Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professioni
	ART. 6-ter	Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
	ART. 6-quater	Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti alla iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese
_	ART. 6-quinquies	Consultazione e accesso

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater.

• • •

1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida.

Art. 6-bis CAD

Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professioni

1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

REGISTRO IMPRESE

ORDINI - COLLEGI

ELENCHI PROFESSIONISTI
DETENUTI DA P.A.
E ISTITUITI PER LEGGE

MEZZO ESCLUSIVO
DI COMUNICAZIONE
E NOTIFICA CON LA
P.A.

RIENTRA TRA GLI ELENCHI PUBBLICI ART. 16-TER DL.179.12

Art. 6-ter CAD

INDICE PP.AA

Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi

- 1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.
- 3. ... La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

NON RIENTRA TRA GLI ELENCHI PUBBLICI ART. 16-TER DL.179.12

Art. 16 DL.179.12

Elenco PP.AA.

Elenco PP.AA.

12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni ... comunicano al Ministero della giustizia ... l'indirizzo di posta elettronica certificata ... a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.

RIENTRA TRA GLI ELENCHI PUBBLICI ART. 16-TER DL.179.12

UTILIZZABILE SOLO PER COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Art. 16-ter DL.179.12

RECUPERO SANZIONATORIO DELL'INDICE P.A.

1-ter. ... in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ...

PLURALITÀ INDIRIZZI

SI UTILIZZA
INDIRIZZO PRIMARIO

ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

SI UTILIZZANO
GLI INDIRIZZI SPECIFICI
DI TALI ARTICOLAZIONI

Art. 3-BIS L.53.94

UTILIZZABILITÀ DELL'INDICE P.A. PER NOTIFICHE AVVOCATI

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'**articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179**, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 6-quater CAD

INAD

Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti alla iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese

- 1. ... è istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6-bis, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis.
- 2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis.

RIENTRA TRA GLI ELENCHI PUBBLICI ART. 16-TER DL.179.12

LINEE GUIDA 2.1

ASSETTO 8.8.2023

8.8.2023

DOMICILI CANCELLABILI

PERSONE FISICHE

PROFESSIONISTI

(NON ISCRITTI IN ALBI O ELENCHI)

ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI

(TENUTI A ISTITUIRE DOMICILIO DIGITALE)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 8 AGOSTO 2023 N. 188

CONSIDERATO che dall'applicazione delle Linee Guida con riferimento alla cessazione del domicilio digitale in INAD emerge una disparità di trattamento fra le persone fisiche non professionisti e professionisti non iscritti in albi o elenchi, da un lato, e le persone fisiche professionisti iscritte in INI-PEC, dall'altro;

LINEE GUIDA 2.1

ASSETTO DALL' 8.8.2023

8.8.2023

DOMICILI CANCELLABILI

PERSONE FISICHE

PROFESSIONISTI

(NON ISCRITTI IN ALBI O ELENCHI)

ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI

(TENUTI A ISTITUIRE DOMICILIO DIGITALE)

Art. 6-quater CAD

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis.

Art. 16-ter DL.179.12

PUBBLICI ELENCHI

1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

```
art. 6-bis CAD - INIPEC

art. 6-quater CAD - INAD

art. 62 CAD - ANPR

art. 16.12 DL179.12 - ELENCO PA

art. 16.6 DL185.08 - Reg. Imprese

art. 7 DM44.11 - ReGINDE

art. 6-ter CAD - INDICE PA
```

Domicilio digitale speciale

Art. 3-bis CAD

4-quinquies. È possibile eleggere anche un **domicilio digitale speciale** per **determinati atti, procedimenti o affari**. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.



DOMICILIO DIGITALE SPECIALE NEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Norme coinvolte

Codice di Procedura Civile

artt. 136, 165, 170, 319, 330, 417, 480, 492, 582, 638, 660, 753, 769, 770, 840-undecies

Disposizioni di attuazione CPC art. 174

Art. 165 (Costituzione dell'attore)

[...] Se si **costituisce personalmente**, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o **indicare l'indirizzo** di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.

Art. 319 (Costituzione delle parti)

Le parti che stanno in giudizio personalmente e che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace o indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o eletto un domicilio digitale speciale, devono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale.

Art. 417 (Costituzione e difesa personali delle parti)

La parte **che stà in giudizio personalmente** propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica e può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale.

20

Art. 480 (Forma del precetto)

Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.

30

Art. 492 (Forma del pignoramento)

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.

2°

Art. 582 (Dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o domicilio digitale dell'aggiudicatario)

L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.

Art. 638 (Forma della domanda e deposito)

[...] Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito o l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale.

Art. 660 (Forma dell'intimazione)

Il locatore può indicare nell'atto un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio gli sono notificati presso il procuratore costituito.

Apposizione di sigilli

Art. 753 (Istanza)

L'istanza si propone mediante ricorso, nel quale il proponente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale.

Inventario

Art. 770 (Inventario da eseguirsi dal notaio)

Quando all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta: [...]

3) una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto o del loro indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o del domicilio digitale speciale eletto.

Azioni di classe

Art. 840-undecies (Impugnazione del decreto)

Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, fatta salva la facoltà del tribunale di disporre diversamente su istanza di parte in presenza di gravi e fondati motivi. Esso deve contenere: [...]

b) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito o il suo indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale;

30

Art. 174 disp. att. (Dichiarazione di residenza e domicilio digitale dell'offerente)

Chi offre un prezzo per l'acquisto senza incanto dell'immobile pignorato deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale. In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis del codice.



Articolo 170, comma 3, c.p.c.

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Si applicano, per le comunicazioni, l'articolo 136, terzo comma, e, per le notificazioni, l'articolo 149-bis, settimo comma o le disposizioni, contenute nelle leggi speciali, disciplinanti l'impossibilità di esecuzione e l'esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati.



Articolo 330, comma 1, c.p.c.

Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo o all'indirizzo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

DISCIPLINA TRANSITORIA

ARTICOLO 35 DLG.149.2022

CARTABIA

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.


ARTICOLO 7 DLG.164.2024

CORRETTIVO CARTABIA


1. Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

La nuova disciplina delle notificazioni telematiche

La situazione ante riforma - Le fonti



La situazione post riforma e correttivo - Le fonti



ART. 3 bis L.53/94 Modalità di esecuzione della notificazione a mezzo PEC

- 1. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
- 2. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'**indirizzo** [del destinatario] risultante da pubblici elenchi ...
- 3. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

CARTABIA

ART. 137 CPC Notificazione

comma 2

L'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

comma 6

L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.

comma 7

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.

ART. 1 L.53/94

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.

PEC

Art. 1 - L.53.1994

... notificazione di atti in materia civile, **ammini- strativa** e stragiudiziale ...

ART. 3-ter L.53/94

- 1. L'avvocato **esegue** la notificazione degli **atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali** a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato **quando il destinatario**:
- a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;
- b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.

PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE

Articolo 3 bis (L.53/94)

• • •

3. La notifica si perfeziona, per il **soggetto notificante**, nel momento in cui viene generata la **ricevuta di accettazione** prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il **destinatario**, nel momento in cui viene generata la **ricevuta di avvenuta consegna** prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, **fermo quanto previsto dall'art. 147, secondo e terzo comma del codice di procedura civile.**

ART. 147 CPC Tempo delle notificazioni

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.

Scissione effetti

Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

Slittamento alle ore 7

Corte Costituzionale 9.4.2019 n. 75

ABROGAZIONE art.17septies DL179.12



MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE

DEPOSITO AREA RISERVATA PST ART. 3-ter L.53/94

2. Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.



MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE

DEPOSITO AREA RISERVATA PST ART. 3-ter L.53/94

3. Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita dall'avvocato a mezzo del servizio postale o dall'ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. A questo scopo l'avvocato dichiara all'ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata.



DL 10.5.2023 n.51

Art. 4-ter

Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53

1. L'efficacia delle disposizioni dei **commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter** della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149, è sospesa fino al 31 dicembre 2024.

ABROGAZIONE TACITA?



PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE

Art. 4-ter DL 10.5.2023 n.51

Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53

1. ... Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

RdA





ABROGAZIONE TACITA?



DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Articolo 170, comma 3, c.p.c.

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Si applicano, per le comunicazioni, l'articolo 136, terzo comma, e, per le notificazioni, l'articolo 149-bis, settimo comma o le disposizioni, contenute nelle leggi speciali, disciplinanti l'impossibilità di esecuzione e l'esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati.



DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

Articolo 330, comma 1, c.p.c.

Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo o all'indirizzo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.



OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE PEC OBBLIGO DI DEPOSITO IN AREA RISERVATA PST

OBBLIGO NOTIFICAZIONE PEC

DEPOSITO AREA RISERVATA

- IMPRESE
- PROFESSIONISTI ALBI o COLLEGI
- PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- PERSONE FISICHE ENTI PRIVATI ISCRITTI INAD

Soggetti che hanno eletto domicilio digitale speciale ex art. 3-bis, co. 4-quinquies, CAD

MA SE SI TRATTA DI UNA NOTIFICA EX ART. 170 CPC

Il deposito nell'area riservata PST



L'area WEB




Notifiche non perfezionate

Possibilità di ricercare e filtrare le notifiche non perfezionate.



Come si accede all'area web



Consultazione domande di adesione Class Action (aderenti)	Accedi
Richiesta visibilità fascicoli parte	
Richiesta di accesso ai fascicoli per la parte non costituita	Accedi
Richieste visibilità fascicoli ausiliario	
Richiesta di accesso ai fascicoli per ausiliario	Accedi
Servizio verifica PDF	
Servizio verifica PDF	Accedi
Area web notifiche	
Portale perfezionamento notifiche	Accedi

Dal portale accessibile dai servizi riservati del Sito Web PST sarà possibile per gli Avvocati:

- Consultare le notifiche di cui si è destinatario non perfezionate, nell'area "Notifiche non perfezionate";
- inserire una notifica non consegnata per cause imputabili al destinatario, nell'area "Predisponi notifica";
- consultare le notifiche inserite e scaricare la relativa certificazione, nell'area "Notifiche predisposte e certificazioni".
- Il destinatario della notifica o che desidera inserire/gestire delle notifiche da perfezionare potrà accedere al SitoWeb PST con le modalità di autenticazione già previste (ADN, SPID, CIE, CNS).
- Le sezioni "Predisponi notifica" e "Notifiche predisposte e certificazioni" saranno visibili solo se il soggetto, loggatosi, possieda uno dei ruoli "Avvocato", "AvvocatoEntePubblico" o "Cassazionista" nel REGINDE.

Consultazione notifiche da parte dei destinatari



Tramite la sezione "Notifiche non perfezionate" i soggetti possono consultare tutte le notifiche non perfezionate di cui sono destinatari.

L'utente potrà ricercare le notifiche filtrando per un range di data inserimento (dal.. al, campo obbligatorio) e/o il codice fiscale del mittente (campo opzionale).

Nella griglia dei risultatati potrà visionare il numero identificativo della notifica (n° protocollo), la data inserimento, il codice fiscale dell'avvocato mittente, l'oggetto della notifica, oltre a scaricare l'atto da notificare ed eventuali allegati.


Notifiche non perfezionate

Possibilità di ricercare e filtrare le notifiche non perfezionate. Y Criteri di Ricerca Data inserimento dal Codice Fiscale mittente Data inserimento al 01/07/2024 12/08/2024 Inserisci il codice fiscali Cancella filtri Filtri Applicati 01/07/2024 12/08/2024 VVCVCT56A01A944F Risultati N° Protocollo Oggetto notifica Data inserimento CF Avvocato o ufficio mittente 293 31-07-2024 VVCVCT56A01A944F piano dei test 31-07-2024 292 VVCVCT56A01A944F test1 SAC

Deposito di una notifica da parte dell'avvocato



Nel caso in cui un avvocato ottenga una risposta di mancata consegna al momento dell'invio di una PEC verso un destinatario, potrà accedere al Sito Web PST nell'area riservata nella quale visualizzerà la sezione "Predisponi notifica".



Predisponi notifica


La funzione in uso consente di predisporre la notifica mediante inserimento dell'atto da notificare, dalla ricevuta di mancata consegna, della relata di notifica e di eventuali ulteriori allegati.

Predisponi notifica

Selezionando
"Predisponi notifica"
l'utente dovrà indicare
il CF del destinatario e
l'oggetto della notifica.

Predisponi notifica

La funzione in uso consente di predisporre la notifica mediante inserimento dell'atto da notificare, dalla ricevuta di mancata consegna, della relata di notifica e di eventuali ulteriori allegati.



Successivamente dovrà caricare l'atto oggetto della notifica non perfezionata (in formato pdf o eml) spuntando la casella relativa alla "Dichiarazione di sussistenza dei presupposti ex art. 3-ter 2 co. legge 53/94".


Predisponi notifica La funzione in uso consente di predisporre la notifica mediante inserimento dell'atto da notificare, dalla ricevuta di mancata consegna, della relata di notifica e di eventuali ulteriori allegati. Codice Fiscale Atto da notificare Importa l'atto oggetto della notifica. *Carica un file con estensione .pdf o .eml con dimensione massima 10MB. Scegli file Nessun file selezionato *Dichiarazione di sussistenza dei presupposti ex art. 3-ter 2 co. legge 53/94

Annulla

Nello step successivo
l'utente dovrà inserire le altre
informazioni di corredo che
comprovino la mancata notifica
con altri mezzi, ovvero
a) la Relata di notifica in formato
PDF e eventualmente
b) la Avviso di Mancata Consegna
in formato EML.

Inoltre, potrà allegare ulteriori documenti relativi al contesto (massimo 3 file).

Si precisa che durante la predisposizione di una nuova notifica ciascun file dovrà avere una dimensione massima di 10MB.



Nell'ultimo step verrà visualizzato un riepilogo delle informazioni inserite e sarà possibile confermare la creazione della notifica.



Predisponi notifica

24.11.29_FliFCorrettivoCartabia.pdf

Relata pdf

Annulla

La funzione in uso consente di predisporre la notifica mediante inserimento dell'atto da notificare, dalla ricevuta di mancata consegna, della relata di notifica e di eventuali ulteriori allegati.





Crea notifica

Una volta confermato verrà visualizzato l'esito dell'operazione con anche l'indicazione del numero di protocollo associato alla notifica creata. Si precisa che il numero di protocollo è un identificativo univoco all'interno del Portale.




Notifica predisposta con successo!

La tua notifica è segnata con il n° di protocollo 2435

Torna alle notifiche non perfezionate

Predisponi un'altra notifica

Nella sezione "Notifiche predisposte e certificazioni" l'utente potrà consultare le notifiche da lui inserite tramite la funzionalità descritta sopra "Predisponi notifica".



L'utente potrà ricercare le notifiche filtrando per un range di data inserimento (campo obbligatorio) e/o il codice fiscale del destinatario (campo opzionale), numero protocollo (campo opzionale), Oggetto notifica (campo opzionale).

Nella griglia dei risultati potrà visionare il numero identificativo della notifica (n° protocollo), il codice fiscale del destinatario, la data inserimento, l'oggetto della notifica, oltre a scaricare l'atto da notificare ed eventuali allegati.

Nell'ultima colonna "Certificazione" l'utente potrà scaricare la certificazione firmata dell'avvenuta "notifica".

La certificazione firmata verrà generata automaticamente dal sistema trascorsi 10 giorni dalla data di inserimento della stessa.



Certificato di avvenuta notifica

Esempio di certificato di avvenuta notifica

Notifica N .Prot. 2435 richiesta dall'Avv. RCLRRT66T04F839U nei confronti di RCCGNN65L02B157C inserita in data 04-12-2024

Oggetto: Notificazione ai sensi dell'art. 3-ter, comma 2, della L. 53/94 - Atto di prova a scopo didattico formativo

Stante l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, come da dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegata, si attesta che la notifica in oggetto si ha per avvenuta poichè il destinatario, in data odierna (04/12/2024), ha acceduto alla presente area web riservata e l'ha scaricata.

Tipo destinatario	Casistica	Obbligo di notifica PEC	Deposito nell'area web	Notifica con mezzi ordinari
lenchi	Il destinatario ha la casella PEC regolarmente funzionante	SI	NO	NO
domicilio digitale in pubblici elenchi	Il destinatario non risulta iscritto in alcun elenco pubblico	Si, ma la notifica PEC non è possibile (art. 3-ter, co. 2, prima parte)	SI	NO
micilio digital	La casella pec del destinatario è satura e/o non può ricevere messaggi	Si, ma occorre tentare la notifica PEC e ricevere l'avviso di mancata consegna*	SI	NO
	La casella pec del destinatario, pur risultando da pubblici elenchi, non è attiva o non è funzionante	Si, ma occorre tentare la notifica PEC e ricevere l'avviso di mancata consegna*	SI	NO
Il destinatario è soggetto all'obbligo di iscrivere il proprio	La casella pec del destinatario non è attiva o non è funzionante per causa non imputabile al destinatario	Si, ma occorre tentare la notifica PEC e ricevere l'avviso di mancata consegna*	NO, perché il mancato perfezionamento non è imputabile al destinatario	Si procede nei modi ordinari
Il destinatario è sogge	Il destinatario ha iscritto un indirizzo non PEC	Si, ma la notifica PEC non è possibile (art. 3-ter, co. 2, prima parte)	SI	NO

Tipo destinatario	Casistica	Obbligo di notifica PEC	Deposito nell'area web	Notifica con mezzi ordinari
Q.Y.	Il destinatario ha la casella PEC regolarmente funzionante e ricevente	SI	NO	NO
Destinatario iscritto in INAD	Il destinatario ha la casella PEC, ma la stessa risulta non funzionante o non ricevente	Si, ma occorre tentare la notifica PEC e ricevere l'avviso di mancata consegna *	SI	NO
Destin	Il destinatario ha la casella PEC ma la stessa non risutla ricevente per causa non imputabile al destinatario	Si, ma occorre tentare la notifica PEC e ricevere l'avviso di mancata consegna*	NO	Si procede nei modi ordinari (art. 137, cc. 7, c.p.c.) se la casella PEC è piena o comunque, in ogn caso in cui non sia funzionante
	Il destinatario ha indicato in INAD un indirizzo non PEC	Si, ma la notifica PEC non è possibile (art. 3-ter, co. 2, prima parte)	SI	NO

	Tipo destinatario	Casistica	Obbligo di notifica PEC	Deposito nell'area web	Notifica con mezzi ordinari
Il destinatario ha eletto domicilio presso un domicilio digitale iscritto in un pubblico elenco o un domicilio digitale speciale in uno dei casi previsti dal cpc	Il destinatario ha eletto domicilio presso un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o un domicilo digitale speciale ai sensi dell'art. 3-bis, co. 4-quinquies, D.lgs. 82/2005,	Si, ma solo per gli atti "endoprocessuali" ex art. 170 c.p.c. in tutti i casi previsti dal c.p.c. dopo il D.lgs. 164/2024 e per le impugnazioni (art. 330 cpc)	SI, ma solo nei casi ex art. 170 c.p.c. ed in quelli riconducibili a tale norma	Si procede nei modi ordinari (art. 137, co. 7, c.p.c.) nei casi non riconducibili all'art. 170 c.p.c. (es. 480 c.p.c)	
	C	Il destinatario non è soggetto all'obbligo di iscrivere il proprio domicilio digitale in pubblici elenchi e NON ha eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 3-bis, co. 4-quinquies, D.lgs. 82/2005	NO	NO	Si procede nei modi ordinari (art. 137, co. 7, c.p.c.)
	inatario ha eletto domicilio presso ico elenco o un domicilio digitale cpc	Il Soggetto ha eletto domicilio presso un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o un domicilo digitale speciale ai sensi dell'art. 3-bis, co. 4-quinquies, D.lgs. 82/2005	SI,ma occorre tentare la notifica PEC e ricevere l'avviso di mancata consegna*	Se il soggetto ha eletto anche dd ex art. 170 cpc, SI	"altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio" (330 co. 1, seconda parte)



DEPOSITO TELEMATICO NOTIFICAZIONE IMPUGNAZIONI E OPPOSIZIONI

Articolo 9 (L.53/94)

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato, affinché il cancelliere effettui le annotazioni dovute.

DISCIPLINA TRANSITORIA

ARTICOLO 35 DLG.149.2022

CARTABIA

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

ANTE RIFORMA




POST RIFORMA

ARTICOLO 7 DLG.164.2024

CORRETTIVO CARTABIA

1. Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.



Domicilio digitale professionale e notificazioni per cause estranee alla professione

Garante per la protezione dei dati personali Parere 27.10.2021

... i verbali di accertamento delle sanzioni del codice della strada non dovrebbero essere notificati presso le caselle di posta certificata assegnate dal consiglio dell'ordine professionale di appartenenza, in quanto "potenzialmente visibili anche da altri soggetti e/o collaboratori del professionista" e ciò per dare protezione alla riservatezza dei destinatari;

... tale problematica potrà essere agevolmente risolta nel momento in cui diventerà pienamente operativo l'INAD. L'art. 6-quater, comma 2, del CAD, infatti, prevede l'iscrizione automatica nell'INAD del domicilio digitale presente nell'INI-PEC riferito al professionista iscritto ad albo o elenco, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso per fini personali.

Tribunale di Roma, ordinanza del 26.1.2019

... nel caso in cui detti cittadini ricevano sulla casella PEC della loro attività economica una notificazione telematica riferita ad un **contenzioso estraneo all'impresa o professione esercitata la notifica a mezzo PEC non può ritenersi perfezionata** mediante l'inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l'atto giudiziario. Va quindi ritenuta la nullità della notifica della citazione a mezzo a PEC.

Tribunale di Bologna, ordinanza del 7.7.2021

... osservato che parte ricorrente ha chiesto rinvio per rinnovo della notifica autorizzando il ricorrente a notificare gli atti all'indirizzo PEC, come reperito, in luogo della notifica ai sensi dell'articolo 143 cpc e rilevato che la detta autorizzazione appare allo stato **preclusa dalla mancanza di prova di collegamento del rapporto negoziale oggetto di causa con l'attività professionale del resistente** ...

Tribunale di Napoli, ordinanza del 12.6.2023

... rileva in ogni caso il Collegio che ai sensi dell'art 3 bis della l. n. 53/1994 la notificazione è nulla solo se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi, previsti dalla medesima legge. Nel caso in esame, alcuna irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, eseguita presso l'indirizzo pec del professionista opposto, estratto dal Registro INI-PEC, può ravvisarsi, essendo indifferente, secondo il dettato legislativo, l'ambito di utilizzo, come anche il non effettivo utilizzo, della pec da parte dell'intestario. Di fatto, poi, la circostanza per cui a tale indirizzo possano avere accesso altri collaboratori del professionista (oltre a non aver avuto alcun rilievo nella specie ai fini della tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo) non può di certo interessare la posizione del notificante, che ben può fare affidamento sulla conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario, una volta perfezionatasi la notifica nel rispetto dei requisiti di legge.

Cassazione civile 06.05.2024 n.12134

L'art. 16, comma 7, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito in L. 2 gennaio 2009, n. 2) obbliga infatti i professionisti a dotarsi di un indirizzo PEC e gli artt. 2, 3-bis, 6 e 6-bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) ineriscono al domicilio digitale, **idoneo a produrre effetti giuridici generali, in termini di comunicazioni e notificazioni, dunque non perimetrate all'attività professionale solamente**, tanto più che, nella specie, mancava un domicilio digitale eletto per ogni singolo atto.

Le modalità di esecuzione della notificazione telematica

MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE

L'atto da notificare dovrà essere:

- un documento informatico ••



da allegare ad un messaggio PEC unitamente alla relazione di notificazione, anch'essa da predisporre in forma di documento informatico separato dall'atto da notificare e sottoscritto con firma digitale,

il messaggio deve indicare nel campo oggetto la dicitura:

"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994"

ART. 26 - Provvedimento DGSIA 2.8.2024

Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati

- 1. Qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF o PDF/A e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
- 2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o **copie informatiche, anche per immagine**, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono prividi elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in **formato PDF o PDF/A**.
- 3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'**atto del processo da trasmettere telematicamente** all'ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma 1.

IN CORSO DI AGGIORNAMENTO

ATTESTAZIONI RELATIVE AD ATTI DA NOTIFICARE

ART. 3-bis L.53/1994

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, **attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies disp. att. c.p.c.**

ART. 18 DM 44/2011

5. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, procede all'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

ART. 22 D.LGS 82/2005 (CAD)

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le Linee guida.

ART. 6 L. 53/1994

1. L'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

NB: vanno sempre inserite nella relazione di notificazione

(art. 3-bis L53.94 - art.196 undecies disp.att. cpc - art. 18 DM44.11)

CONTENUTO NECESSARIO DELLA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Mittente

- a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;
- c) il **nome** e **cognome** o la **denominazione e ragione sociale** ed il **codice fiscale** della parte che ha conferito la procura alle liti;

Destinatario

- d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- g) l'eventuale attestazione di conformità;
- h) per le notificazioni effettuate in corso di procedimento: **ufficio giudiziario**, la **sezione**, il **numero** e l'**anno di ruolo**.

RELAZIONE DI NOTIFICA



Io sottoscritto Avv. GIOVANNI ROCCHI (C.F.:RCCGNN65L02B157C) iscritto all'albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Brescia, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., in qualità di difensore di nel cui interesse si procede alla presente notificazione, in virtù della procura speciale 25.10.2021 rilasciata su foglio separato e congiunta materialmente all'atto di citazione d'appello 6.11.2021 mediante strumenti informatici ex art.83.3 c.p.c.,

NOTIFICO

l'allegata copia informatica della sentenza n. pubblicata dalla Corte d'Appello di Brescia in data nel giudizio n. r.g., al in persona del curatore dott.ssa nel domicilio eletto presso lo studio del proc. dom. all'indirizzo di posta elettronica @mantova.pecavvocati.it estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)

DESTINATARIO

RIF. GIUDIZIO

DICHIARO

che la presente notificazione viene effettuata in relazione al giudizio n. r.g. avanti la Corte d'Appello di Brescia, sez. Prima Civile.


ATTESTO

che la copia informatica della sentenza pubblicata dalla Corte d'Appello di Brescia in data nel giudizio n. r.g. [Nome file: .pdf] qui allegata, estratta dal fascicolo informatico mediante consultazione telematica, è conforme all'originale ivi conservato.


ATTESTAZIONE

Avv. GIOVANNI ROCCHI

LA FORMAZIONE DELLA BUSTA



LA FORMAZIONE DELLA BUSTA




CODICE DI PROCEDURA CIVILE Art. 83. Procura alle liti

... La procura **si considera apposta in calce** anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e **congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici**, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.

ART. 18 DM 44/2011

5. La procura alle liti **si considera apposta in calce** all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato **allegato al messaggio di posta elettronica** certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

LA FORMAZIONE DELLA BUSTA



RICEVUTA

- SINTETICA
- BREVE
- COMPLETA

ART. 18 DM 44/2011

5. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa.

ART. 149-bis CPC

Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall'ufficiale giudiziario

Obbligo

L'ufficiale giudiziario **esegue** la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

La prova della notificazione telematica

La prova **telematica** della regolarità della notificazione è costituita dai file informatici della **ricevuta di accettazione** e della **ricevuta di avvenuta consegna**.

ART. 26 - Provvedimento DGSIA 2.8.2024


5. La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 17 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f).





ACCETTAZIONE_ Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994.eml




CONSEGNA_ Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994 .eml









PROVA ANALOGICA DELLA NOTIFICAZIONE PEC

Articolo 9 (L.53/94)

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

1-bis. Qualora **non si possa procedere al deposito con modalità telematiche** dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

PROVA ANALOGICA DELLA NOTIFICAZIONE PEC

Produzione prova analogica con la procedura di cui all'art.9 L.53/1994.

Stampa:

- (1) il messaggio di PEC di invio della notificazione:
- (2) tutti gli atti allegati;
- (3) la ricevuta di accettazione;
- (4) la ricevuta di avvenuta consegna (compreso il messaggio allegato);

Asseverazione a mente dell'art.23, comma 1, CAD >> Art. 16 undecies DL179.12



d-Lgs 31 ottobre 2024 n. 164

introduzione e saluti

Avv. Francesco Greco e

Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Mercoledì

4 dicembre 2024

ore 14.30 - 16.30

DOMICILI DIGITALI e NOTIFICHE TELEMATICHE

modera

Cons. Avv. Carolina Scarano

intervengono

Avv. Roberto Arcella

Avv. Giovanni Rocchi